

**STATUTO****Art. 1 Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione

**“Associazione culturale DRAMATRÀ”.**

L'Associazione ha sede legale a Milano e la sua durata è illimitata.

**Art. 2 Scopi e finalità**

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

L'Associazione opera senza fini di lucro, né diretto né indiretto, e si prefigge lo scopo di promuovere la cultura in tutte le sue forme, creare momenti e spazi per l'aggregazione sociale nonché favorire la crescita della sensibilità artistica degli Associati e dei terzi e aumentare la loro preparazione;

In particolare, l'associazione persegue i seguenti fini:

- a) lo studio, la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico – artistico, archeologico, etno-antropologico, naturale e ambientale in particolare del territorio in cui opera;
- b) la ricerca, la promozione e la divulgazione della realtà culturale/artistica del proprio territorio;
- c) favorire lo sviluppo dell'istruzione, della cultura e della formazione sociale nonché la valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali di bambini, adolescenti e adulti, creando condizioni favorevoli per la manifestazione personale di forme espressive;
- d) promuovere la cultura in ogni sua forma come veicolo di crescita sociale, di aggregazione e di integrazione.

Per la realizzazione degli scopi prefissi, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

1. organizzare e promuovere corsi, conferenze, incontri, convegni, mostre e iniziative come strumento per la divulgazione della cultura;
2. organizzare, promuovere e gestire corsi e altre attività rivolte all'aggiornamento e alla formazione;
3. promuovere e collaborare con l'attività dei centri di diffusione della cultura e dell'informazione, con particolare riferimento alle biblioteche, agli archivi e ai musei;
4. sostenere e organizzare attività e iniziative culturali e artistiche;
5. promuovere, organizzare e gestire iniziative finalizzate alla conoscenza del patrimonio storico-artistico, archeologico e naturalistico, con particolare riferimento all'ambito territoriale lombardo;
6. incentivare il turismo sociale tramite l'offerta di visite guidate e itinerari in ambito storico-artistico, archeologico, enogastronomico, teatrale, volti alla ri-scoperta del territorio;
7. promuovere, organizzare e gestire iniziative inerenti alla riscoperta, alla divulgazione e all'insegnamento della tradizione e del folklore locale;
8. creare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e/o private che perseguono gli stessi fini e con enti che operino sia nel campo dei beni culturali sia in ambito scolastico o che si propongano come centri di educazione/formazione permanente;
9. scrittura, produzione e distribuzione di format o prodotti teatrali, televisivi, radiofonici, cinematografici, anche per conto terzi, in compartecipazione e in co-produzione con altre aziende italiane e straniere;
10. definizione d'itinerari e pacchetti turistici collegati con le attività proprie o altrui e con le varie manifestazioni e/o espressioni culturali e artistiche;
11. realizzazione di riprese o servizi audiovisivi d'intrattenimento, informazione e/o d'approfondimento su contenuti di pubblico interesse e/o utilità;

Per il perseguimento dei fini istituzionali l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può avvalersi in caso di particolare necessità della prestazione di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 3 Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e i soggetti giuridici, che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari;

Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo. Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi dal Comitato direttivo. La suddivisione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento, in particolare tutti i soci iscritti a libro soci e in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto all'elettorato attivo e passivo..

**Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo un'apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un soggetto giuridico, la stessa dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

All'atto della presentazione della domanda dovrà altresì essere versata la quota associativa nella misura determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve indicarne le motivazioni. Contro i provvedimenti di rigetto gli aspiranti soci possono proporre ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla notifica di mancata accettazione.

Contestualmente alla richiesta di ammissione a socio e al versamento della quota associativa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. La volontà di recedere dal novero dei partecipanti dell'Associazione può essere notificata in qualsiasi momento.

L'associazione fa proprio il principio volto a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

**Art. 5 Doveri e diritti degli Associati**

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri e in particolare:

1) I soci sono tenuti:

- a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- a versare regolarmente la quota associativa annuale di cui al successivo articolo e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività

2) I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa partecipando alle Assemblee ordinarie e straordinarie ed esprimere il proprio voto, in particolare anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo, in caso di associati soggetti giuridici il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

**Art. 6 Quote associative**

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota e la misura degli eventuali contributi supplementari, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi non sono cedibili, trasmissibili per causa di morte e non sono rivalutabili.

**Art. 7 Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso
2. per esclusione
3. per causa di morte
4. per mancato versamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione nei confronti del socio dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per svolgimento e tentato svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- per qualsiasi azione o omissione che arrechi o possa arrecare grave danno, anche morale, all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata a maggioranza dei Componenti il Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può chiedere il riesame all'Assemblea dei Soci.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e degli eventuali contributi supplementari versati.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro 15 giorni dalla data prevista per il versamento, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

#### **Art. 8 Risorse economiche**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

#### **Art. 9 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro 6 mesi.

#### **Art. 10 Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci,
2. il Consiglio Direttivo,
3. il Revisore, se nominato

#### **Art. 11 L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha il diritto di esprimere un solo voto, qualunque sia il valore della quota associativa versata. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

**1.** Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale ove si svolgono le attività e/o pubblicato sul sito web dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'adunanza, e/o trasmesse con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta trasmissione della convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario avente funzioni verbalizzanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei Soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 12 L'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione. Le decisioni da essa assunte vengono attuate dal Consiglio direttivo. In particolare:

- a. si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;
- b. elegge le persone componenti il Consiglio Direttivo;
- c. elegge l'eventuale Revisore Unico;
- d. approva il programma delle attività da svolgere;
- e. ratifica i provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo
- f. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- g. si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
- h. Approva eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 13 L'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e sulle operazioni straordinarie.

L'assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di un quinto (1/5) dei soci iscritti a libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, e delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

L'assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione delibera nel rispetto dei quorum fissati all'art. 20 del presente statuto.

#### **Art. 14 Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall'Assemblea dei soci. Il numero dei membri componenti il Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea dei Soci prima di provvedere alla nomina. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. E' lasciato al Regolamento stabilire le modalità operative di funzionamento e di partecipazione al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere che può coincidere con la figura del Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui il Consiglio non possa procedere in tal modo, i Consiglieri rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei Soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea convocata dai Consiglieri rimasti in carica entro 20 gg dall'evento deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. fissare la date, predisporre l'ordine del giorno per l'Assemblea e curarne l'esecuzione delle deliberazioni;
- b. redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- c. predisporre il programma delle attività da svolgere e definire l'entità della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari;
- d. predisporre eventuali regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f. nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- g. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- h. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- i. curare la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- j. cura l'esecuzione delle delibere assembleari
- k. nominare eventuali Comitati Tecnici-Scientifici per aree di attività.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da membro designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure venga richiesto da almeno i due terzi dei suoi componenti. Le convocazioni vengono effettuate mediante e-mail, lettera o fax da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, ovvero in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso quando siano presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nelle votazioni in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'Assemblea del Consiglio. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 15 Il Presidente**

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'Elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 16 Il Segretario**

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, conserva tutti gli atti dell'Associazione, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice-Segretario eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 Il Tesoriere**

Il Tesoriere dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del rendiconto economico-finanziario preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all'esame dell'Assemblea;
- provvedere al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l'Associazione;
- provvedere al tesseramento e all'aggiornamento del libro dei soci;
- aggiornare i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;
- curare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
- è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli; svolge tutte le funzioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

#### **Art.18 Il Revisore dei Conti**

L'assemblea dei soci può deliberare la nomina di un Revisore. Il revisore dura in carica cinque anni a decorrere dalla nomina sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato. Il revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

#### **Art. 19 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione: chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

È facoltà del Comitato direttivo emanare un regolamento per l'attività dell'Associazione e regolamenti specifici per singoli settori territoriali o di attività. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 20 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.

L'eventuale patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

#### **Art. 21 Norme Finali**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.